

**FORUM**  
**LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA**  
**TRA STATO, REGIONI ED ENTI LOCALI**

**L'EMERGENZA SANITARIA E LO STATUTO DEI SICILIANI**  
**AI TEMPI DEL *COVID-19***

**IDA ANGELA NICOTRA**  
(Professore ordinario di Diritto costituzionale,  
Università degli Studi di Catania)

Data di pubblicazione: 7 aprile 2020

IDA ANGELA NICOTRA\*

## **L'emergenza sanitaria e lo Statuto dei siciliani ai tempi del Covid-19\*\***

SOMMARIO: 1. Emergenza *Coronavirus* e misure regionali di contenimento di diffusione dei contagi. – 2. L'attuazione della specialità dello Statuto della Regione Siciliana. – 3. La Commissione paritetica e il Consiglio dei ministri: la partita del decreto legislativo di attuazione delle norme statutarie. – 4. L'art. 31 dello Statuto e i poteri del Presidente della Regione per fronteggiare la crisi sanitaria da *Covid-19*.

### *1. Emergenza Coronavirus e misure regionali di contenimento di diffusione dei contagi*

Secondo l'art. 3, co. 1, del decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020, le Regioni «possono introdurre misure ulteriormente restrittive» in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, che si verifichino nel loro territorio o in una parte di esso, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale<sup>1</sup>. Gli

---

\* Professore ordinario di Diritto costituzionale, Università degli Studi di Catania.

\*\* Contributo al *Forum* su *La gestione dell'emergenza sanitaria tra Stato, Regioni ed enti locali*.

<sup>1</sup> Le Regioni possono introdurre misure più restrittive rispetto a quelle emanate dal Governo, con ordinanze la cui efficacia viene meno nel momento dell'entrata in vigore di nuovi Dpcm. Sul punto si rinvia alle opportune considerazioni problematiche di A. MORELLI, *Il Re del Piccolo Principe ai tempi del Coronavirus. Qualche riflessione su ordine*

spostamenti di massa di studenti e lavoratori dalle Regioni del Nord, zone focolaio del contagio, verso il Sud, insieme alla mancanza di adeguati controlli, hanno aggravato la propagazione dell'epidemia in tutto il meridione e anche in Sicilia<sup>2</sup>.

Il Presidente della Giunta regionale e il Sindaco possono emettere ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica «con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni o al territorio comunale» (art. 32, co. 2, l. n. 833 del 1978).

Anche sulla base di tale presupposto normativo, il Tar Campania ha rigettato in sede cautelare<sup>3</sup> l'istanza di sospensione dell'ordinanza n. 15 del 13 marzo 2020 del Presidente della Giunta regionale della Campania che ha disposto una ulteriore stretta sugli spostamenti nel territorio regionale, per far fronte alla situazione di emergenza determinata dal contagio da *Coronavirus*.

---

*istituzionale e principio di ragionevolezza nello stato di emergenza*, in questa *Rivista*, 1/2020, 518 ss., il quale si chiede se è sufficiente che la nuova disciplina statale coinvolga l'intero settore nel quale la Regione è intervenuta affinché si determini l'inefficacia delle misure locali, oppure le successive previsioni governative prevalgono soltanto su quelle regionali che si pongono in contrasto con esse. Il prezzo che si paga è la confusione normativa e l'incertezza nel quadro ordinamentale regna sovrana.

<sup>2</sup> *Coronavirus, altra fuga verso Sud: in centinaia nelle stazioni di Milano verso Sicilia e Puglia*, in *Open.online* 13 marzo 2020: «va a farsi benedire il buonsenso, quello più volte invocato anche da Silvio Brusaferrò dell'Istituto Superiore di Sanità che proprio ieri pomeriggio ha detto di aspettarsi un nuovo aumento di contagi in questo weekend, proprio per il comportamento irresponsabile della scorsa settimana, quando in tantissimi hanno pensato bene di godersi il sole assiepati in spiaggia, in montagna e ovviamente nei treni affollati».

<sup>3</sup> Cfr. Tar Campania, Sez. V, Decreto 18 marzo 2020, n. 416, sul tema della legittimità dei provvedimenti emergenziali adottati per contrastare la crisi epidemiologica; cfr. E. RAFFIOTTA, *Sulla legittimità dei provvedimenti del Governo a contrasto dell'emergenza virale da coronavirus*, in *www.biodiritto.org*, 18 marzo 2020.

Afferma il giudice amministrativo che «l'Ordinanza n.15/2020 richiama plurime disposizioni legislative che fondano la base legale del potere di adozione di misure correlate a situazioni regionalmente localizzate, il che esclude ogni possibile contrasto di dette misure con quelle predisposte per l'intero territorio nazionale». Del resto prosegue ancora il Tar: «i dati che pervengono all'Unità di crisi istituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania, n. 45 del 6.3.2020 [...] dimostrano che, nonostante le misure in precedenza adottate, i numeri di contagio sono in continua e forte crescita nella regione»<sup>4</sup>.

Secondo il giudice campano le misure adottate con ordinanza regionale trovano giustificazione nel «rischio di contagio, ormai gravissimo sull'intero territorio regionale», sicché «nella valutazione dei contrapposti interessi, nell'attuale situazione emergenziale, va accordata prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica».

Con ordinanza n. 14 del 3 marzo 2020, il Presidente della Regione siciliana, «in ottemperanza delle disposizioni di cui al d.l.19/2020 e al successivo D.p.c.m. dell'1 aprile 2020», estende il recepimento «con effetto per il territorio della Regione Siciliana» delle disposizioni nazionali contenute nei D.p.c.m. 8, 9, 11 e 22 marzo 2020. L'ordinanza sospende, altresì, le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo e vieta la pratica di ogni attività motoria sportiva e all'aperto. Il provvedimento regionale proroga i precedenti divieti al 13 aprile 2020 e stabilisce la chiusura di tutti gli esercizi commerciali nei giorni della Pasqua, ad eccezione di farmacie ed edicole, per non mettere a rischio la vita e la salute dei lavoratori che sarebbero stati costretti a recarsi nei luoghi di lavoro nei giorni festivi, in piena emergenza sanitaria. Ciò allo scopo di evitare che cittadini, incuranti del rispetto dei divieti di spostamento contenuti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020,

---

<sup>4</sup> Cfr. Tar Campania, Sez. V, Decreto 18 marzo 2020, n. 416.

potessero avere un pretesto per andare in giro, pur non dovendo assolvere ad esigenze essenziali<sup>5</sup>. Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha spiegato che la curva dei contagi ha iniziato la discesa, ma occorre che il *lockdown* venga ancora osservato da tutta la popolazione, evitando il pericolo di un allentamento, soprattutto nei giorni festivi, del rispetto dei divieti imposti dalla necessità del distanziamento sociale<sup>6</sup>.

## 2. *L'attuazione della specialità dello Statuto della Regione Siciliana*

Per fronteggiare la gravissima crisi sanitaria in atto il Presidente della Regione Siciliana potrebbe chiedere l'impiego delle forze di polizia dello Stato, con un'azione di contenimento del numero complessivo dei contagi in tutto il territorio regionale, che nelle ultime settimane ha fatto registrare un considerevole aumento, con il rischio di mettere in crisi gli ospedali dell'Isola<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> Secondo i dati del Viminale, le violazioni nel territorio nazionale dei divieti anti-contagio sono state 176.767, delle quali 115.738 denunce per inosservanza dell'ordine dell'autorità e 61.029 multe dopo l'entrata in vigore il 26 marzo del d.l. n. 19/2020. Numeri che, secondo il Ministero dell'Interno, confermano la necessità di mantenere alta la vigilanza sugli spostamenti in città e da un comune all'altro, specialmente nel periodo che precede il fine settimana della Pasqua. Cfr., *In un solo giorno 9 mila multe. Più controlli in vista delle feste*, in *Corriere della Sera*, 6 aprile 2020.

<sup>6</sup> Cfr. *È iniziata la discesa, ma non si abbassi la guardia*, in *Corriere della Sera*, 6 aprile 2020.

<sup>7</sup> «Nei Comuni di Agira, Villafrati, Salemi e Troina è fatto divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi di trasporto pubblici o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente. In deroga al superiore comma è unicamente consentito il transito in ingresso e/o in uscita dal territorio comunale per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti all'emergenza, nonché per

La norma contenuta nell'art. 31 dello Statuto della Regione Siciliana attribuisce, infatti, al Presidente della Regione la competenza a chiedere l'impiego delle forze di polizia. L'attuazione di tale disposizione consentirebbe lo svolgimento di controlli immediati e capillari nelle strade, all'ingresso di porti, aeroporti e stazioni nell'intero territorio siciliano, ai fini di assicurare il rispetto delle norme anti-contagio. In questa direzione sembra andare lo schema, approvato dalla Giunta regionale, di norma attuativa dell'art. 31 dello Statuto speciale della Regione Siciliana<sup>8</sup>.

La parola passa adesso alla Commissione paritetica Stato-Regione siciliana, competente ai sensi dell'art. 43, dell'attuazione delle norme contenute nello Statuto.

Al riguardo, è opportuno rammentare che lo Statuto del 1946 ha una natura "pattizia", che è valsa a contemperare le esigenze dell'autonomia siciliana e le istanze unitarie della futura Repubblica italiana, poi richiamate nell'art. 5 della Costituzione. L'elaborazione statutaria ha avuto una grande influenza anche sulle scelte dell'Assemblea Costituente intorno all'assetto del regionalismo italiano. Si ritrovano tracce evidenti nell'art. 116, che portarono i Costituenti a conferire una disciplina speciale ad alcune Regioni con «forme e condizioni particolari di autonomia secondo i rispettivi Statuti speciali adottati con leggi costituzionali». La specialità ha finito per assumere sembianze differenti in ciascuna delle cinque Regioni, sempre nell'ambito della cornice uniforme dei principi costituzionali. La specialità regionale ha, fin

---

l'ingresso e l'uscita di prodotti alimentari, di prodotti sanitari e di beni essenziali». Cfr. Ord. Presidente Regione Sicilia n. 14 del 3 marzo 2020, art. 3. Cfr. anche *Coronavirus, crescono ancora i contagi nell'Oasi di Troina*, in *La Repubblica.it ed. Palermo*, 5 aprile 2020.

<sup>8</sup> Cfr., Regione Siciliana, *Giunta regionale, Relazione illustrativa disegno di legge della norma di attuazione dell'art.31 dello Statuto speciale della Regione siciliana*, Deliberazione n. 123, del 26 marzo 2020.

dall'origine, segnato la storia del regionalismo, fino a costituire «un fatto compiuto di cui l'Assemblea Costituente è chiamata a tener conto»<sup>9</sup>.

Per un quarto di secolo, dal 1946 al 1970, nel nostro Paese il regionalismo è coinciso con il modello delle regioni speciali. Lo Statuto siciliano, fonte di rango costituzionale, gode della maggior forza normativa prevista nel nostro ordinamento giuridico, fatti salvi i principi supremi. In questo senso, la specialità regionale, per il suo fondamento storico pre-costituzionale, è stata ritenuta capace di resistere persino alla revisione costituzionale, atteso che non sarebbe possibile la sua cancellazione per unilaterale e pura volontà politica statale<sup>10</sup>.

Eppure lo Statuto della Regione Siciliana, pur rappresentando fin dal momento della sua approvazione, un documento politico di grande rilevanza per la comunità dell'isola, non è mai riuscito a “decollare”, con una puntuale e coerente applicazione del suo testo, secondo l'intenzione dei suoi autori. Molte delle sue norme “caratterizzanti” sono rimaste inattuata.

Dal maggio 1946 – quando su proposta del primo Governo De Gasperi, con il r.d.lgs. n. 455, lo Statuto della Regione siciliana venne approvato – si pose il problema della prima previsione di norme attuative del dettato statutario, nonché della procedura per l'adozione delle stesse.

Con il passare degli anni il contesto di riferimento nazionale e internazionale è profondamente cambiato, sicché le norme statutarie vanno oggi lette e ripensate alla luce dell'esperienza odierna, che deve tener conto anche della giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale, sebbene mossa dal meritorio intento di tutelare le ragioni dell'unità nazionale, non sempre è andata incontro alle esigenze delle autonomie e, segnatamente, di quelle differenziate.

---

<sup>9</sup> L. PALADIN, *Diritto regionale*, VII ed., Padova 2000, 9.

<sup>10</sup> G. SILVESTRI, *Le autonomie regionali speciali, una risorsa costituzionale da valorizzare*, in *www.cortecostituzionale.it*, 26 maggio 2014.

3. *La Commissione paritetica e il Consiglio dei ministri: la partita del decreto legislativo di attuazione delle norme statutarie*

Il decreto legislativo di attuazione statutaria rientra nel novero delle fonti del diritto e riguarda esclusivamente le Regioni ad autonomia speciale. Le norme di attuazione degli Statuti delle Regioni ad autonomia differenziata costituiscono i pilastri della specialità regionale. Il decreto legislativo di attuazione statutaria risponde alla *ratio* di derogare al principio di uniformità previsto per le Regioni ordinarie, al fine di rispondere a peculiari esigenze di autonomia che si radicano in una forte identità storico-culturale, legate in alcuni casi alla loro collocazione territoriale, condizionata dall'insularità o dal plurilinguismo<sup>11</sup>.

Lo Statuto siciliano, al pari degli altri statuti speciali, reca le disposizioni per la propria attuazione legislativa. L'art. 43 dispone che «una Commissione paritetica di quattro membri nominati dall'Alto Commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato della Regione, nonché le norme di attuazione del presente Statuto». La nomina dei componenti statali spetta al Presidente del Consiglio, che la delega al Ministro per gli affari regionali. Le nomine regionali spettano al Presidente della Regione. Il Ministro per gli affari regionali adotta il provvedimento costitutivo della Commissione.

Le disposizioni di attuazione statutaria vengono tradotte in uno schema di decreto legislativo, che viene adottato dal Governo e, quindi, emanato dal Presidente della Repubblica, secondo quanto disposto dall'art. 87, co. 5, Cost. Sebbene lo Statuto siciliano sia l'unico a non menzionare espressamente la fonte governativa, la prassi repubblicana è costante nel senso di emanare con

---

<sup>11</sup> M. COSULICH, *Il decreto legislativo di attuazione statutaria nelle Regioni ad autonomia speciale*, Napoli 2017, 15.



la forma del decreto legislativo le disposizioni di attuazione statutaria. Le proposte di decreti legislativi di attuazione statutaria presentate dalla Commissione paritetica hanno natura vincolante, nel senso che il Consiglio dei Ministri, se decide di adottare lo schema di decreto legislativo, non potrà legittimamente discostarsi dal testo elaborato dalla stessa, potendo, al massimo, limitarsi a variazioni che attengono alla forma<sup>12</sup>. La giurisprudenza costituzionale, infatti, ha affermato che il Governo sul testo proposto dalla Commissione paritetica può apportare soltanto «varianti di carattere formale», rimanendo preclusa la possibilità «di modifiche o aggiunte suscettibili di alterare il contenuto della disciplina su cui la Commissione abbia già avuto modo di manifestare il proprio parere»<sup>13</sup>.

Per converso, l'assenza di una proposta proveniente dalla Commissione paritetica inficerebbe il decreto di attuazione, comportandone inevitabilmente l'illegittimità costituzionale. In caso di modifica sostanziale di norme di attuazione da parte del Governo, la lesione della competenza regionale e l'interesse al ricorso derivano dal modo con cui la norma è stata approvata, in violazione del procedimento posto a garanzia del ruolo e delle funzioni spettanti alla Commissione paritetica<sup>14</sup>.

Qualora il Consiglio adottasse un decreto legislativo sostanzialmente differente da quello proposto dalla Commissione l'atto, una volta emanato dal Capo dello Stato, si consoliderebbe comunque nell'ordinamento. Si potrebbe

---

<sup>12</sup> Sul punto sia consentito rinviare a I.A. NICOTRA, *Audizione in Commissione parlamentare per le questioni regionali*, Documento approvato a conclusione dell'indagine conoscitiva sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle Regioni ad autonomia speciale con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli Statuti medesimi, Camera dei deputati, Senato della Repubblica, XVII legislatura, Doc. XVII-bis, n. 3, trasmesso alle Presidenze il 6 novembre 2015, p. 85.

<sup>13</sup> Corte cost., sent. n. 37 del 1989.

<sup>14</sup> Corte cost., sent. n. 37 del 1989.

ipotizzare un ruolo del Presidente della Repubblica, quale garante del “principio della pariteticità”, da esercitarsi in sede di emanazione del decreto legislativo<sup>15</sup>.

Alla Regione interessata resterebbe la via dell’impugnazione in via principale dinanzi alla Corte costituzionale del decreto legislativo per vizio nel procedimento di formazione.

La Corte costituzionale collega l’esigenza di autonomia al metodo pattizio tra l’ordinamento siciliano e quello statale. Il c.d. «principio pattizio» – afferma la Corte – è «lo strumento indefettibile, anche sotto il profilo procedurale» nella disciplina delle relazioni tra Stato e autonomie speciali. Sicché la proposta elaborata dalla Commissione paritetica costituisce declinazione del principio di bilateralità, che rende tanto peculiari le relazioni tra lo Stato e la Regione siciliana.

Tuttavia, se si considera che la metà dei componenti della Commissione è di nomina governativa si comprende bene come l’Esecutivo sia in grado di condizionare l’adozione dello schema di decreto legislativo, fino ad impedirlo, tutte le volte in cui l’indirizzo politico nazionale diverga da quello regionale, con l’inevitabile prevalenza degli interessi politico-partitici su quelli territoriali-autonomistici.

#### *4. L’art. 31 dello Statuto e i poteri del Presidente della Regione per fronteggiare la crisi sanitaria da Covid-19*

Lo Statuto siciliano contiene la disposizione dell’art. 31, che attribuisce al Presidente della Regione compiti attinenti al mantenimento dell’ordine pubblico. In particolare la norma dispone che: «1. Al mantenimento

---

<sup>15</sup> F. MODUGNO, *Appunti dalle lezioni di istituzioni di diritto pubblico tenute negli anni dal 1975 al 1983*, Roma 1983, 125.

provvede il presidente della Regione a mezzo della polizia dello Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente, per l'impiego e l'utilizzazione, dal Governo regionale. Il Presidente della Regione può chiedere l'impiego delle forze armate dello Stato. 2. Tuttavia il Governo dello Stato potrà assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza, a richiesta del Governo regionale, congiuntamente al Presidente dell'Assemblea e, in casi eccezionali, di propria iniziativa, quando siano compromessi l'interesse generale dello Stato e la sua sicurezza. 3. Il Presidente ha anche il diritto di proporre, con richiesta motivata al Governo centrale, la rimozione o il trasferimento fuori dall'isola, dai funzionari di polizia. 4. Il Governo regionale può organizzare corpi speciali di polizia amministrativa per la tutela di particolari servizi e interessi».

La norma non ha mai trovato applicazione<sup>16</sup>. Perché ciò avvenga, senza strappi istituzionali, occorre, infatti, l'approvazione di una normativa di attuazione da parte della Commissione paritetica Stato-Regione, costituita ai sensi dell'art. 43 dello Statuto siciliano, che dovrebbe essere recepita con un decreto legislativo dal Consiglio dei Ministri.

Il disegno di legge approvato dalla Giunta regionale siciliana chiede l'attuazione della disposizione contenuta nell'art. 31 dello Statuto, alla luce dei principi costituzionali. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte costituzionale, intervenuta sulla questione, anche in tempi non troppo lontani, ha affermato che il Presidente della Regione siciliana «non può svolgere la funzione di mantenimento dell'ordine pubblico avvalendosi di organi diversi da

---

<sup>16</sup> Cfr. F. GIUFFRÈ, *Attuazione dello Statuto senza strappi istituzionali*, in *La Sicilia*, 5 aprile 2020, il quale ricorda il solo caso di utilizzo diretto dei poteri previsti nell'art. 31. Fu il Presidente della Regione Giuseppe La Loggia che nel 1957, dopo uno scontro molto acceso con Enrico Mattei, diede ordine ai Prefetti di impedire l'attracco nei porti siciliani delle navi dell'Eni, che si rifiutò di pagare alla Regione le *royalties* dovute per l'estrazione di idrocarburi. Gli organi di pubblica sicurezza ubbidirono e le petroliere furono temporaneamente bloccate, era il 1957.

quelli previsti e disciplinati dalla legislazione nazionale e cioè della polizia di Stato»<sup>17</sup>. La portata dell'art. 31 è, nella sua formulazione, assai chiara: il Presidente della Regione interviene nella sua qualità di organo dello Stato e può svolgere le sue funzioni di provvedere al mantenimento dell'ordine pubblico «esclusivamente a mezzo della polizia di Stato»<sup>18</sup>; mentre esclude che lo possa fare «mediante organi o uffici regionali».

«È infatti fuori di dubbio – afferma la Corte – e non forma oggetto di discussione tra le parti che la funzione di provvedere al mantenimento dell'ordine pubblico nel territorio della Regione è attribuita dall'art. 31 dello Statuto siciliano al Presidente della Regione nella qualità di organo dello Stato»<sup>19</sup>. Il Presidente è investito di funzioni statali non come persona fisica, ma in quanto ricopre l'incarico di Presidente della Regione e «resta tuttavia distinta la figura della presidenza della Regione, come organo di quest'ultima, da quella del Presidente della Regione come ufficio pubblico con distinte funzioni, di organo regionale e di organo statale»<sup>20</sup>. Lo Statuto impedisce espressamente che il Presidente possa svolgere la funzione di provvedere al mantenimento dell'ordine pubblico mediante organi regionali, altrettanto esplicitamente disponendo l'art. 31 che il Presidente ha la competenza di provvedervi con l'impiego della polizia statale.

La Giunta regionale ha ritenuto, pertanto, opportuno proporre uno schema di norma che preveda l'attuazione dell'art. 31.

L'emergenza sanitaria determinata dall'epidemia da *Covid-19*, infatti, richiede di attivare gli strumenti necessari per affrontare con efficacia e tempestività situazioni di crisi epidemiologiche che determinano conseguenze sulla sanità e sulla sicurezza nel territorio della Regione siciliana. Si prevede,

---

<sup>17</sup> Corte cost. sent. n. 55 del 2001; sent. n. 131 del 1963.

<sup>18</sup> Corte cost., sent. n. 55 del 2001.

<sup>19</sup> Corte cost., sent. n. 131 del 1963.

<sup>20</sup> Corte cost., sent. n. 131 del 1963.

perciò, che «il Presidente della Regione, in armonia con la legislazione statale e regionale, possa adottare ordinanze contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico e dell'Unione Europea. In conformità ai principi di unità della Repubblica, di sussidiarietà, di solidarietà politica, di leale collaborazione e proporzionalità tra misura ed evento da fronteggiare» viene, altresì, specificato che le «misure adottate dal Presidente della Regione dovranno trovare preventivo coordinamento con quelle eventualmente adottate dagli altri organi competenti dello Stato».

Per l'attuazione delle ordinanze e di altri provvedimenti «il Presidente della Regione di concerto con il Ministro degli interni si possa sempre avvalere della Polizia di Stato e ove occorra delle Forze armate di stanza nella Regione, anche di concerto con il Ministro della Difesa»<sup>21</sup>.

Le norme di attuazione previste nel disegno regionale intendono, così, fornire un'interpretazione costituzionalmente orientata del modello emergenziale<sup>22</sup>, delineato nell'art. 31 dello Statuto della Regione siciliana, inverando i principi costituzionali della leale collaborazione tra Stato e Regioni, della solidarietà politica e sociale, dell'unità della Repubblica.

---

<sup>21</sup> Così Regione Siciliana, Giunta regionale, *Relazione illustrativa disegno di legge della norma di attuazione dell'art. 31 dello Statuto speciale della Regione siciliana*, Deliberazione n. 123, del 26 marzo 2020.

<sup>22</sup> Nello stesso senso, cfr. A. MORELLI, *Quel che resta della specialità (e non solo) nello stato di emergenza. La proposta di attuazione dell'art. 31 dello Statuto siciliano*, in questa *Rivista*, 1/2020, 543 ss.; sull'esigenza di ripensare un modello costituzionale dell'emergenza sia consentito rinviare a I.A. NICOTRA, *L'Epidemia da Covid-19 e il tempo della responsabilità*, in questa *Rivista*, 23 marzo 2020, 379 ss.